



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. De Geronimo Pier Giorgio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
77	11/03/2024	17	8

Oggetto:

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 258 del 08/09/2010 e s.m.i. per l'impianto IPPC 6.4b ubicato nel Comune di Caivano (NA) - Zona Industriale ASI - Localita' Pascarola. Societa' Unilever Manufacturing Italia s.r.l.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, inerente le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A. e il D.D. n. 15 del 18/01/2023, in cui si attesta che incarichi già assegnati all’Università “Parthenope” in virtù della precedente convenzione, saranno portati a termine dalla stessa, al fine di evitare difformità di risultato e/o ritardi temporali rispetto ai limiti indicati dalla normativa vigente, ferme restando le modalità e le condizioni di cui al citato D.D. n. 161/2021;
- h. il D.D. n. 258 del 08/09/2010 e s.m.i.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 258 del 08/09/2010 e s.m.i. è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Unilever Manufacturing Italia s.r.l. per l’impianto IPPC 6.4b ubicato nel comune di Caivano (NA) – Zona Industriale ASI – Località Pascarola;
- b. che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- c. che al comma 3 lettera b) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- d. che al comma 8 del medesimo articolo si prevede che nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.
- e. che al comma 9 del medesimo articolo si prevede che nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.
- f. che la società Unilever Manufacturing Italia s.r.l., con nota PEC del 19/05/2022, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 258/2012 e s.m.i. per l’impianto in oggetto;
- g. che all’istanza di cui al punto precedente era allegata la seguente documentazione:
 - allegati tecnici, secondo le linee guida A.I.A. di cui al D.D. n. 925/2016;
 - versamento della tariffa istruttoria pari a euro 10.487,50;
 - asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente.

Tale tariffa dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dalla scrivente UOD.

h. che con nota prot. 500105 del 12/10/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame;

i. che nei successivi quindici giorni la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa UOD e decorsi trenta giorni non sono state presentate osservazioni da parte di soggetti interessati.

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 07/02/2023 e conclusa il 28/06/2023, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

a.1 La Regione, nella seduta del 28/06/2023, con riferimento alla necessità di assoggettare o meno all'Autorizzazione Integrata Ambientale gli impianti di cogenerazione presenti nel sito della società Unilever Manufacturing Italia ma gestiti dalla Grastim JV s.r.l. in virtù di autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Napoli ha dichiarato quanto segue:

“.....l'Autorizzazione Integrata Ambientale è prevista per le attività riportate nell'allegato VIII alla parte seconda del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i. e per le attività accessorie svolte anche da gestori diversi da quelli che esercitano l'attività principale. Di conseguenza anche gli impianti di cogenerazione, in quanto attività tecnicamente connesse a quella IPPC, che fanno parte della medesima installazione sono soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, che dovrà essere in capo alla Grastim JV s.r.l. JV s.r.l. in qualità di gestore del citato impianto di cogenerazione.

In alternativa, la società Unilever Manufacturing Italia, titolare dell'Autorizzazione integrata Ambientale vigente e sottoposta a riesame nel corso del presente procedimento, potrà farsi garante del rispetto dei limiti emissivi e delle BAT di settore per i due cogeneratori tecnicamente connessi all'impianto IPPC, inserendo i relativi punti emissivi nel proprio Piano di Monitoraggio e Controllo”;

a.2 l'ARPAC con nota prot. 41389/2023 del 28/06/2023 ha espresso parere favorevole con raccomandazioni e prescrizioni indicate nel Quadro Riassuntivo Prescrizioni allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

La documentazione integrativa relativa alle prescrizioni indicate nel suddetto parere – indicata in dettaglio nel documento denominato “Quadro riassuntivo prescrizioni”, allegato al presente provvedimento - dovrà essere inviata all'ARPAC per le verifiche di competenza e alla UOD 50.17.08, entro trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento autorizzativo e dovrà essere resa disponibile in fase di controlli documentali e/o sopralluoghi effettuati presso l'impianto;

a.3 l'Ente Idrico Campano, avendo effettuato le verifiche presso il gestore dell'impianto e considerato che lo stesso non ha espresso un proprio parere in merito alle richieste della società Unilever Manufacturing Italia, limitandosi ad esplicitare le condizioni attuali della capacità di trattamento del proprio impianto e considerando che quest'ultimo denuncia con cadenza quasi giornaliera l'arrivo di reflui anomali al depuratore, manlevandosi di qualsiasi responsabilità rispetto alle possibilità di trattamento, ha mantenuto ferma la prescrizione dei limiti allo scarico previsti per il corpo idrico superficiale;

a.4 l'Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, in risposta alle integrazioni della società Unilever Manufacturing Italia ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione con le seguenti precisazioni:

“Con riferimento alle risposte fornite dall'azienda alle indicazioni sollevate dall'Università nel corso dell'ultima conferenza di servizi, si esprime parere positivo al rinnovo dell'autorizzazione, con le seguenti raccomandazioni:

- *per le BAT analizzate dall'azienda e indicate come applicabili, l'azienda deve fornire i tempi di applicazione delle stesse; nel caso in cui le BAT siano applicate, tale indicazione deve essere fornita in modo inequivocabile nella documentazione presentata;*
- *in merito alla richiesta di aumentare i limiti emissivi del camino S1, dalla motivazione presentata non emerge una evidente convenienza economica nell'aumento dell'attuale limite, e si ritiene che tale limite possa essere indicato per questo camino a 1,0 mg/Nm³;*

- *dalle indicazioni fornite dall'azienda sulle capacità dei sistemi esistenti di sopperire al mancato funzionamento dei gruppi di cogenerazione, si ritiene che le potenzialità delle caldaie e la fornitura di energia elettrica dalla rete garantiscano questo aspetto, e che sia auspicabile che i camini dei gruppi di cogenerazione vengano inseriti nel piano di monitoraggio e controllo, con la chiara indicazione che il soggetto gestore di tale impianto è la Grastim JV s.r.l.*”;

a.5 la società Unilever Manufacturing Italia s.r.l. relativamente alle decisioni sull'impianto di cogenerazione ha preso atto della posizione e delle soluzioni proposte dalla Regione, riservandosi di fornire un riscontro entro 30 giorni, dopo un confronto con la società Grastim JV s.r.l. A tal proposito ha ritenuto opportuno precisare che l'impianto Grastim JV s.r.l. si trova all'interno del perimetro dell'impianto e quindi con accesso comune ma in area confinata opportunamente recintata. Ribadisce, inoltre, l'indipendenza impiantistica dalla Grastim JV s.r.l.

Relativamente alla questione dei limiti allo scarico nel collettore di Secondigliano, si è riservata di chiedere un tavolo tecnico che preveda la partecipazione della Regione, del gestore dell'impianto Napoli Nord e dell'Ente Idrico Campano in considerazione del fatto che interpreta la dichiarazione del Consorzio Napoli Nord prot. NN/NNDP/0017053/23 del 13/03/2023 sulla possibilità di trattare reflui con i limiti previsti dalla tabella 3 allegato 5 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come un implicito parere favorevole a scaricare con i limiti per la pubblica fognatura.

La Regione al riguardo ha precisato che tale richiesta potrà essere valutata al di fuori del presente procedimento e potrà configurarsi come modifica dell'A.I.A. vigente;

a.6 la Grastim JV s.r.l. in merito alla questione dell'impianto di cogenerazione ha preso atto delle richieste della Regione e si riserva un periodo di 30 giorni per esprimere la propria posizione. In ogni caso ha ribadito la propria posizione in merito al fatto di non ritenere il proprio impianto di cogenerazione tecnicamente interconnesso con quello del sito Unilever Manufacturing Italia come da motivazioni descritte nella nota del 05/11/2021 prot. UD00144_2021 trasmessa alla Regione Campania e anche sulla base delle esperienze pregresse maturate con impianti simili in siti dotati di A.I.A. anche al di fuori della Regione Campania e autorizzati ai sensi del D.Lgs. 115/2008;

a.7 il Consorzio ASI di Napoli con nota prot. 1510 del 28/03/2023 ha trasmesso nota del Direttore dell'impianto di depurazione Napoli Nord senza esprimere alcun parere definitivo;

a.8 la Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Caivano (NA) e l'ASL NA2 Nord, sebbene invitati non hanno partecipato alle sedute di Conferenza e non hanno espresso alcun parere;

a.9 ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 e comma 7 L.241/90 e s.m.i. sono stati acquisiti come favorevoli senza condizioni i pareri degli Enti che non hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, e/o non hanno espresso, nemmeno con invio di note, la propria posizione;

a.10 nella seduta del 28/06/2023, il Presidente ha dichiarato conclusa la Conferenza con esito favorevole sulla base delle posizioni prevalenti, ferma restando la necessità di definire la natura autorizzativa dei cogeneratori. Al riguardo la Regione ha richiesto alla società Unilever Manufacturing Italia e alla Grastim JV s.r.l. di elaborare una tabella comparativa tra i limiti emissivi e le frequenze imposti dall'autorizzazione ex D.Lgs. 115/2008 e quelli previsti dall'A.I.A. e dalle BAT di settore.

CONSIDERATO

a. che con PEC del 02/08/2023 la società Unilever Manufacturing Italia s.r.l. ha trasmesso una nota, condivisa con Grastim JV s.r.l. JV s.r.l. in cui si precisa che, verificata per la tipologia di impianto installato e gestito da Grastim JV s.r.l., l'assenza di prescrizioni specifiche nelle BAT per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte (Decisione di Esecuzione UE 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019), saranno inseriti nel proprio Piano di Monitoraggio e Controllo i n.5 Camini dell'impianto di Cogenerazione ed in particolare:

- Camino E1 Motore 1 CHP3A;
- Camino E2 TG2 CHP2;
- Camino E3 Motore 2 CHP3B;
- Camino E4 Caldaia 1 CHP3A;
- Camino E5 Caldaia 2 CHP3B.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo riporterà la chiara indicazione che il soggetto proprietario e gestore degli impianti collegati ai suddetti camini è la Grastim JV s.r.l. JV e che i limiti di riferimento, a cui saranno parametrati i risultati degli autocontrolli, saranno quelli previsti dall' Autorizzazione Unica rilasciata a Grastim JV s.r.l. dalla Città Metropolitana di Napoli, giusta Determina Dirigenziale R.00000478 del 22.01.2021.

Tali limiti, come si evince nella tabella di riepilogo allegata alla citata nota, risultano più restrittivi, ove tecnicamente possibile, sia di quelli previsti dal D.lgs. 183/2017 che di quelli previsti dalla DGRC 4102/1992. In tal modo Unilever Manufacturing Italia potrà mantenere un ruolo di controllo sulle emissioni dell'impianto di cogenerazione e Grastim JV s.r.l. manterrà la responsabilità della gestione dell'impianto stesso e dei relativi impatti ambientali;

b. che con nota PEC del 13/10/2023 la società Unilever Manufacturing Italia s.r.l. ha trasmesso istanza di modifica per revisione dei limiti allo scarico, chiedendo l'applicazione di quelli previsti dalla Tab. 3 Allegato 5 alla parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo quanto già richiesto nell'ultima seduta della Conferenza di Servizi;

c. che in merito alla richiesta di cui al punto b. l'Ente Idrico Campano, con PEC del 22/11/2023, ha trasmesso nota prot. 24619 del 22/11/2023, nelle cui conclusioni si dichiara che sussistono le condizioni per consentire lo scarico dei reflui nel rispetto della Tab. 3 allegato V del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

- installazione entro sei mesi dall'emissione del Decreto AIA, di sistemi di monitoraggio automatici dei reflui in uscita. Eventuali sforamenti dei limiti di legge dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ente Idrico Campano;
- autocontrollo analitico trimestrale di tutti i parametri allo scarico e trasmissione degli esiti all'Ente Idrico Campano.

d. che la società, con note PEC del 28/11/2023 e del 15/12/2023 ha trasmesso la scheda E-bis e il Piano di Monitoraggio e Controllo - aggiornati alle risultanze della Conferenza di Servizi e alle relative prescrizioni - che constano rispettivamente di pag. 31 e di pag. 53 e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

e. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" con nota del 11/01/2024 a firma del Prof. Ing. Nicola Massarotti, ha confermato la completezza del PMC da allegare al provvedimento autorizzativo e ha evidenziato che le informazioni contenute nella "Scheda E bis" sono sufficienti ai fini del suo utilizzo come allegato tecnico al documento autorizzativo, alla quale aggiungere una planimetria generale dell'impianto da autorizzare con i punti emissivi monitorati presso l'impianto.

Nella stessa nota, con riferimento al piano di gestione degli odori presentato dalla società, tenuto conto di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi, l'Università ha ritenuto opportuno che la società preveda almeno un monitoraggio prima della messa in esercizio degli impianti, aggiuntivo rispetto a quelli semestrali per i primi due anni dalla data di messa in esercizio dei nuovi impianti, prevista per la seconda metà del 2024, e la necessità di eseguire uno studio modellistico relativo al periodo coincidente con i monitoraggi da effettuare, come previsto dagli "Indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in materia di emissioni odorigene di impianti e attività" pubblicati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel 2023.

DATO ATTO

a. che la società ha presentato in data 08.07.2015, la Relazione per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'Allegato 1 del D.M. n.272 del 13.11.2014, nelle cui conclusioni si afferma quanto segue:

"Al termine della verifica effettuata è emerso che la società Unilever Italia Manufacturing S.r.l presso lo Stabilimento di Caivano, utilizza nel proprio ciclo produttivo alcune sostanze classificate pericolose in quantitativi maggiori rispetto ai limiti normativi riportati nel DM n. 272. A fronte di ciò, come disposto dal suddetto DM, è stato necessario indagare sulle proprietà chimico-fisiche delle sostanze identificate e sulle caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito. In particolare, la sequenza di terreni stratificati mediamente permeabili di origine piroclastico - vulcanica e lo strato di tufo litoide, che si rinviene praticamente dovunque, rappresenta uno strato impermeabile, che unitamente alla giacenza di altri strati impermeabili a profondità superiori ai 15 m, separa in parte i corpi acquiferi sottostanti, presenti ad una profondità di circa 100-150 metri, dalla falda superficiale. La società Unilever Italia Manufacturing S.r.l pone in primo piano, tra gli obiettivi aziendali, la minimizzazione e il controllo dell'impatto

ambientale del proprio sito produttivo di Caivano. A tal uopo ha adottato nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale un piano di gestione delle sostanze pericolose tale da prevenire qualsiasi contaminazione del suolo e delle acque sotterranee in caso di possibili incidenti. Il sito in oggetto, nell'anno 2006, rientrando nella perimetrazione del SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano, è stato oggetto di un'attività di caratterizzazione finalizzata a verificare l'eventuale contaminazione del suolo, sottosuolo e delle falde acquifere sottostanti. Le determinazioni analitiche delle suddette indagini hanno restituito risultati conformi ai limiti normativi vigenti, concludendo che le attività dello stabilimento non interferivano con le matrici ambientali indagate. Alla luce di quanto esposto ed in considerazione anche delle caratteristiche costruttive dell'opificio industriale e dei sistemi di sicurezza previsti al proprio interno per scongiurare eventuali impatti provenienti da sversamenti accidentali di sostanze pericolose, non si ritiene necessaria, a parere dello scrivente, la redazione della relazione di riferimento ai sensi del DM 272/2014".

Entro sessanta giorni dall'emissione del presente provvedimento, la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento dovrà essere adeguata alla normativa attualmente vigente, ovvero il D.M. 104/2019.

Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

b. che la società Unilever Manufacturing Italia s.r.l. ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. 59/2018;

c. che in data 19/02/2024 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA).

RITENUTO

1. di aggiornare conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Unilever Manufacturing Italia s.r.l. per l'impianto IPPC 6.4b ubicato nel comune di Caivano (NA) – Zona Industriale ASI – Località Pascarola e di autorizzare la modifica dei limiti per gli scarichi idrici sulla base del parere favorevole dell'Ente Idrico Campano;

2. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla Società Unilever Manufacturing Italia s.r.l. con nota PEC del 19/05/2022 e delle successive integrazioni;

3. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.

Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato "Quadro riassuntivo prescrizioni" e nella documentazione tecnica verificata dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2 per l'acustica il gestore deve garantire il rispetto dei valori limite previsti dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di Caivano (NA) che per l'area in cui ricade la UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL ha attribuito la Classe VI – Area Esclusivamente industriale, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i per lo scarico in pubblica fognatura e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

7. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

8. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;

9. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dodici anni dalla data del rilascio, in quanto la società è in possesso di certificato ISO 14001:2015 10000457228-MS-ACCREDIA-ITA in corso di validità;

10. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

11. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

12. di precisare che:

- le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dietro presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;
- le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo";

13. di precisare che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Caivano (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

14. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

15. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

16. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi del Sannio e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di aggiornare** conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Unilever Manufacturing Italia s.r.l. per l'impianto IPPC 6.4b ubicato nel comune di Caivano (NA) – Zona Industriale ASI – Località Pascarola e di autorizzare la modifica dei limiti per gli scarichi idrici sulla base del parere favorevole dell'Ente Idrico Campano;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla Società Unilever Manufacturing Italia s.r.l. con nota PEC del 19/05/2022 e delle successive integrazioni;

3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.

Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato "Quadro riassuntivo prescrizioni" e nella documentazione tecnica verificata dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2 per l'acustica il gestore deve garantire il rispetto dei valori limite previsti dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di Caivano (NA) che per l'area in cui ricade la UNILEVER ITALIA MANUFACTURING

SRL ha attribuito la Classe VI – Area Esclusivamente industriale, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i per lo scarico in pubblica fognatura e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. **di precisare** di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

8. **di prescrivere** che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;

9. **di dare** atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dodici anni dalla data del rilascio, in quanto la società è in possesso di certificato ISO 14001:2015 10000457228-MS-ACCREDIA-ITA in corso di validità;

10. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

11. **di precisare** che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

12. **di precisare** che:

- le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dietro presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;
- le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco,

secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo";

13. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Caivano (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

14. **di dare atto** che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

15. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

16. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

17. **di notificare** il presente provvedimento alla Unilever Manufacturing Italia s.r.l.;

18. **di trasmettere** comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD al Comune di Caivano (NA), all'ARPAC – Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord, all'Ente Idrico campano, al Consorzio ASI di Napoli e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

19. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro",

Avv. Pier Giorgio de Geronimo